

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691 – art. 33-bis d.lgs. 163/2006

accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046

sede legale: Via Pasini n. 33 – 36015 Schio – Tel.: 0445/691210

pec : schio.vi@cert.ip-veneto.net

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023**

CIG 7514977334

CUC N. 011/2018

INDICE

GLOSSARIO	4
1. INFORMAZIONI GENERALI	7
1.1 Reperibilità della documentazione di gara	7
1.2 Richiesta di informazioni	7
1.3 Lingua e formato della documentazione da produrre	8
1.4 Codice identificativo gara (CIG)	8
1.5 Responsabile del procedimento	8
1.6 Comunicazioni e informazioni all'ANAC... ..	8
2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO.....	8
2.1 Oggetto della gara	8
2.2 Suddivisione in lotti	8
2.3 Luogo di svolgimento del servizio.....	9
2.4 Durata del contratto di appalto.....	9
2.5 Valore stimato del contratto-modifiche del contratto.....	9
2.6 Sicurezza	10
2.7 Clausola sociale.....	10
2.8 Finanziamento e pagamenti.....	10
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
3.1 Soggetti ammessi e non ammessi.....	11
3.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi	12
3.3 Requisiti necessari per la partecipazione	12
3.3.1 Requisiti di ordine generale	13
3.3.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del codice).....	13
3.3.3 Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del codice).....	14
3.3.4 Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del codice).....	15
3.4 Avvalimento	16
3.5 Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	17
3.6 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	18
3.7 Chiarimenti di commissione	18
3.8 Subappalto	18
3.9 Pagamento del contributo all'ANAC... ..	20
3.10 Soccorso istruttorio	20

3.11 Criteri Ambientali Minimi “CAM” (D.M. 25.7.2011)	20
4. OFFERTA	21
4.1 Modalità e termini di presentazione dell'offerta	21
4.2 Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o consorzio	22
4.3 Area comunicazioni	22
4.4 Contenuto dell'offerta	22
4.4.1 Documentazione amministrativa – busta A	22
4.4.1.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	23
4.4.1.1.1 Modalità di compilazione	23
4.4.1.1.2 Informazioni generali sul DGUE	24
4.4.1.2 Altre dichiarazioni.....	24
4.4.1.3 Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC... ..	25
4.4.1.4 Cauzione provvisoria	26
4.4.1.5 PASSOE rilasciato dall'ANAC... ..	29
4.4.1.6 Procura	29
4.4.1.7 Avvalimento	30
4.4.1.8 Raggruppamenti temporanei di imprese	30
4.4.1.9 Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016.....	31
4.4.1.10 Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	31
4.4.1.11 Società cooperative e consorzi di cooperative	32
4.4.2 Offerta tecnica – busta B	32
4.4.2.1 Relazione illustrativa del servizio	33
4.4.3 Offerta economica – busta C	34
4.4.3.1 Offerta economica	34
5. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	35
5.1. Criterio di aggiudicazione	35
5.1.1. Criteri di valutazione tecnica	35
5.1.2. Criterio di valutazione economica	40
5.2. Base d'asta	41
5.3. Cause di esclusione e vincoli.....	41
6. PROCEDURA DI GARA	42
6.1 Commissione giudicatrice	42
6.2 Procedura di aggiudicazione	43
6.3 Verifica di congruità dell'offerta	45

6.4 Controllo sul possesso dei requisiti	45
6.5 Accesso	46
6.6 Variazioni	47
6.7 Ricorsi e risoluzione del contratto	47
7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	48
7.1 Cauzione definitiva	49
8. DISPOSIZIONI VARIE	52
8.1 Categorie merceologiche D.P.C.M. 24/12/2015	52
9. TRATTAMENTO DEI DATI	52
10. ALLEGATI	53

GLOSSARIO

Di seguito, si riportano i riferimenti per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Amministrazioni: Amministrazioni aggiudicatrici come definite dall'art. 3, c. 1, lett. a) del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 (di seguito, per brevità "codice") coincidenti con i soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra (Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino) per conto dei quali la medesima stazione appaltante indice la presente procedura di affidamento.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione - ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Appalto pubblico di servizi: il contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui all'allegato II) del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

AVCP: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici soppressa con decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014.

AVCPASS: Sistema informatizzato gestito dall'ANAC (delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012 e successive modifiche) relativamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che consente:

- alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- agli OE, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del codice. L'OE può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo. (FAQ "AVCPass" presso ANAC).

Criteri Ambientali Minimi (CAM): Criteri Minimi Ambientali previsti dal d.lgs. 50/2016 art. 34, dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008

(G.U. n. 107 del 8 maggio 2008), aggiornato con decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni.

CUC Schio Val Leogra: Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, amministrazione aggiudicatrice che indice la presente gara per conto del Comune di Schio.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): Modello di formulario adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, recepito con l'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e consistente in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80;
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83.

Ecolabel: Marchio di qualità ecologica nato nel 1992 con l'adozione del Regolamento Europeo n. 880/92 ed aggiornato con il nuovo Regolamento n. 1980 del 17 luglio 2000. È uno strumento ad adesione volontaria che viene concesso a quei prodotti e servizi che rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello europeo. L'ottenimento del marchio costituisce un attestato prestazionale che viene rilasciato solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri sono periodicamente sottoposti a revisione e resi più restrittivi, in modo da favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti e servizi.

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Lotto funzionale: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione o realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Organismo riconosciuto: per organismo riconosciuto si intendono laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee, quali i laboratori accreditati ISO 17025.

Operatore economico (OE): Operatore economico come definito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del codice.

PASSOE: il PassOE identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione di diverse imprese) ed i lotti, appartenenti alla medesima gara, cui questi partecipa. La stazione appaltante deve dichiarare al sistema AVCPASS la conformità o meno dell'effettivo assetto del partecipante rispetto alla modalità con cui quest'ultimo si è presentato in gara risultante dall'offerta o dalla domanda di partecipazione e deve confermare il lotto o i lotti ai quali l'offerta si riferisce. (FAQ “AVCPass” presso ANAC).

Piccole Medie Imprese (PMI): Art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005:

- 1) La categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
 - a) hanno meno di 250 occupati e
 - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- 2) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 occupati e

- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.*
- 3) Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa che:*
- a) ha meno di 10 occupati e*
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.*

Stazione appaltante: *la stazione appaltante come definita dall'art. 3, c. 1, lett. o) del Codice coincide con la Centrale Unica di Committenza - Schio Val Leogra riportata per brevità "CUC Schio Val Leogra".*

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, fornisce ai concorrenti indicazioni sulle modalità e le forme necessarie per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dell'appalto del servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale di Schio ed è stato approvato con determinazione del Dirigente la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra n. 33 del 4 giugno 2018.

La procedura per l'individuazione degli offerenti è una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del codice.

Con riferimento al sistema di classificazione europea, il servizio oggetto di appalto è ascritto al CPV 60130000-8.

L'appalto di cui alla presente gara non viene suddiviso in lotti funzionali. Si veda, in proposito, quanto indicato al successivo punto 2.2 del presente disciplinare.

Il criterio per l'individuazione dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice.

Le spese per la pubblicazione di cui agli artt. 29 e 72 del codice dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario della presente procedura entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali costi sono indicativamente stimati in complessivi Euro 3.500,00, IVA compresa.

L'Amministrazione renderà noto all'aggiudicatario, in sede di comunicazione di cui all'art. 76 del codice, ovvero in sede di comunicazione degli adempimenti preordinati alla stipulazione del contratto, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche del costo di eventuali avvisi di proroga e/o rettifica al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del codice, l'Amministrazione ha previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso alle capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale dell'appaltatore di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi in appalto.

1.1 Reperibilità della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.comune.schio.vi.it, sezione "bandi di gara-avvisi", nell'apposita sezione riservata alla CUC Schio Val Leogra.

Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito www.comune.schio.vi.it, nella sezione riservata alla suddetta CUC Schio Val Leogra.

1.2 Richiesta di informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara potranno essere chiesti alla CUC Schio Val Leogra. I medesimi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **16 luglio 2018** ed essere trasmessi come segue:

- attraverso l'apposita casella di posta elettronica certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

o, in alternativa:

- via mail all'indirizzo: cucschiovalleogra@comune.schio.vi.it.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati dalla CUC Schio Val Leogra in formato anonimo ed elettronico sul sito www.comune.schio.vi.it, sezione "bandi di gara-avvisi", nell'apposita sezione riservata alla CUC Schio Val Leogra.

I concorrenti sono tenuti a verificare costantemente sul predetto sito eventuali chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti relativi alla presente procedura di gara, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del codice, i mezzi di comunicazione utilizzati dalla CUC Schio Val Leogra saranno esclusivamente elettronici; in particolare, tutte le informazioni attinenti alla presente procedura avverranno, a seconda del caso, mediante:

- posta elettronica certificata;
- pubblicazioni sul profilo www.comune.schio.vi.it.

1.3 Lingua e formato della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana.

1.4 Codice identificativo gara (CIG)

Il codice identificativo gara, anche ai fini della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, è il seguente: **7514977334**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e sono consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

1.5 Responsabile del procedimento

Per la presente procedura è designato quale responsabile del procedimento il dott. Matteo Maroni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 101 e 111 del codice relativamente al contratto di appalto che sarà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura, è il Capo Servizi Scuola del Comune di Schio, Caterina Cappillati.

1.6 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

La CUC Schio Val Leogra provvederà a comunicare al casellario informatico le informazioni di cui alla determinazione dell'ANAC (già Autorità Nazionale per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) n. 1 del 10 gennaio 2008, salvo i fatti riguardanti l'esecuzione del contratto, il cui onere rimane in capo all'Amministrazione.

La CUC Schio Val Leogra procederà nei confronti di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta alla consultazione dell'Osservatorio istituito presso l'ANAC.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

2.1 Oggetto della gara

Oggetto della gara è l'affidamento ad unico operatore economico dell'appalto del servizio di trasporto scolastico dei bambini della scuola dell'infanzia statale e degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado statali, site nel territorio comunale di Schio, nonché del relativo servizio di accompagnamento, il tutto come definito nel capitolato speciale d'appalto, al quale si rimanda.

2.2 Suddivisione in lotti

In relazione a quanto previsto dall'art. 51 del codice, si specifica che per l'affidamento di cui alla presente gara non si ravvisa la possibilità di suddivisione in lotti funzionali in quanto la medesima non è ritenuta funzionale né fattibile ai fini della prestazione del servizio, che deve garantire unitarietà in relazione a prestazioni simili in tutto il territorio

comunale, anche al fine del contenimento della spesa, e che verrebbe seriamente pregiudicata ove vi fossero diversi operatori economici da coordinare. Inoltre, la suddivisione in lotti non è, altresì, ritenuta funzionale in quanto sono previste riduzioni/modifiche/accorpamenti dei percorsi a seguito della variazione dell'orario scolastico e ciò non garantisce il volume della prestazione richiesta negli anni, né un'equa ripartizione dei lotti medesimi (si veda allegato A al CSA).

2.3 Luogo di svolgimento del servizio

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Schio, secondo i percorsi individuati nei prospetti allegati al capitolato speciale d'appalto.

2.4 Durata del contratto di appalto

Il contratto di appalto derivante dalla presente procedura di gara ha una durata di anni 5 (cinque) scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

Il Comune di Schio, allo scadere del termine contrattuale originario, per ragione tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione della nuova procedura di aggiudicazione, si riserva la facoltà di prorogare l'appalto per un periodo massimo corrispondente all'anno scolastico, alle medesime condizioni del contratto in essere, al fine di garantire la continuità del servizio e di non creare disagi agli utenti fino all'entrata in servizio del subentrante.

2.5 Valore stimato del contratto – modifiche del contratto

Il valore stimato dell'appalto è di complessivi Euro **2.178.974,15**, costituito come segue, oltre all'IVA:

- Euro 1.513.176,50 per il quinquennio (di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza per il quinquennio non soggetti a ribasso);
- Euro 302.635,30 per quinto d'obbligo su servizio;
- Euro 302.635,30 per proroga per un anno scolastico;
- Euro 60.527,06 per quinto d'obbligo su proroga per un anno scolastico.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. per variazioni – nel limite del 10% del chilometraggio presunto per ogni anno scolastico - delle linee di percorrenza del servizio rispetto a quelle dovute e indicate nell'allegato sub A) al capitolato speciale d'appalto, sia in aumento che in diminuzione, conseguenti a mutate esigenze organizzative; in tal caso, non si darà luogo a modifiche del corrispettivo dovuto, come specificato all'art. 24 del CSA;
2. per variazioni – superiori al 10% del chilometraggio preventivato - delle linee di percorrenza del servizio rispetto a quelle dovute, indicate nell'allegato sub A) al capitolato speciale d'appalto, sia in aumento che in diminuzione, conseguenti a mutate esigenze organizzative; in tal caso, il corrispettivo annuale del servizio verrà rideterminato, in aumento o in diminuzione, moltiplicando l'importo chilometrico offerto in sede di gara per la parte di chilometri eccedente il 10%, come specificato all'art. 24 del CSA;
3. in sede di aggiornamento annuale dei prezzi di contratto, da effettuarsi ai sensi e nei modi di cui all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto;

4. nel caso di modifiche ed integrazioni migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche differenti composizioni delle linee, proposte dall'appaltatore e tese a diminuire i tempi di percorrenza delle linee stesse; le modifiche, ove accolte e autorizzate dal Comune di Schio, comporteranno, altresì, una variazione del "piano dei trasporti". Il tutto, come specificato all'art. 6 del CSA;
5. per rinegoziazione del prezzo nel caso di richiesta, da parte del Comune di Schio, di una riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi o di soppressione degli stessi. Il tutto, come specificato all'art. 7 del CSA;
6. per rinegoziazione del prezzo nel caso di richiesta, da parte del Comune di Schio, di un mezzo aggiuntivo, con caratteristiche tecniche e prestazionali necessarie a far fronte alla nuova esigenza. Il tutto come specificato all'art. 7 del CSA.

2.6 Sicurezza

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione di Rischi Interferenti), ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Pertanto, gli oneri per eliminare o ridurre al minimo tali rischi è pari ad Euro 0,00. Non vengono di conseguenza predisposti il quadro e i relativi costi analitici delle attività interferenti. Si precisa, in proposito, che l'attività di controllo effettuata con personale del Comune di Schio ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione del Comune di Schio stesso. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a fornire indicazioni al Comune di Schio circa le modalità di effettuazione di tali controllo.

Si evidenzia che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del codice.

2.7 Clausola sociale

In considerazione di un eventuale cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori già impiegati dal precedente affidatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

Qualora l'appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del codice.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di presentazione dell'offerta economica in applicazione dell'art. 100, comma 2, del codice.

2.8 Finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Schio.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della presente procedura rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo l'aggiornamento annuale, dopo 12 (dodici) mesi dalla stipulazione del contratto d'appalto, in misura pari al 100% delle

variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. Ciò costituirà modificazione di contratto senza nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, come specificato al precedente punto 2.5 (3).

Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto di appalto verrà effettuato con le modalità previste all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

Il contratto d'appalto derivante dalla presente procedura è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti ammessi e non ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 45 del codice.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), del codice, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

Resta fermo quanto eventualmente previsto successivamente nel presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in R.T.I. o in consorzio ordinario di concorrenti.

E' fatto divieto a una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un consorzio), così come è fatto divieto a una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi consorzi pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 37 della legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La CUC Schio Val Leogra effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i controlli dovuti d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori aventi sede nei Paesi inseriti nelle *black list* in possesso dell'autorizzazione, ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, e, in particolare:

- operatori economici con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del codice;
- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del codice;

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del codice nonché del disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici:

- per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- che partecipano a più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- che, ai sensi dell'art. 48 del codice, partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ossia aggregazione di imprese di rete.

3.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice, ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del codice.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre, anche nell'ipotesi in cui i consorzi medesimi partecipino nell'ambito di un R.T.I. o di un consorzio. Ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con deliberazione dei rispettivi organi deliberativi, da produrre in allegato alla documentazione amministrativa, successivo paragrafo 4.4.1 del presente disciplinare, con le modalità nel seguito indicate), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni. Per le modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta in caso di partecipazione in R.T.I. e consorzi, vale quanto stabilito nel successivo paragrafo 4.2 del presente disciplinare e nelle altre parti del medesimo documento.

Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del codice stesso o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3.3 Requisiti necessari per la partecipazione

Ferme le modalità di presentazione dell'offerta di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara e segnatamente:

- i requisiti di ordine generale richiesti al successivo punto 3.3.1;
- i requisiti di idoneità professionale richiesti al successivo punto 3.3.2;
- i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria richiesti al successivo punto 3.3.3;

- i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali richiesti al successivo punto 3.3.4.

Tali dichiarazioni sono contenute nel Modello 1 – DGUE di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1 del presente disciplinare. Tale modello dovrà essere presentato solo in modalità elettronica tramite chiavetta USB. Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta, a pena di esclusione, con le modalità di seguito indicate.

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, i requisiti di partecipazione di cui al bando di gara dovranno essere così posseduti/dichiarati:

- a) con riferimento alle situazioni personali, i requisiti di cui al successivo punto 3.3.1: da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituendo che costituito); da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del codice (sia costituito che costituendo); dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del codice;
- b) con riferimento alla capacità economico e finanziaria di cui al successivo punto 3.3.3: dal R.T.I. o dal consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui al DGUE (successivo paragrafo 4.4.1.1 del presente disciplinare) relativamente al proprio fatturato; dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice. Inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo;
- c) relativamente alle capacità tecniche e professionali i requisiti di cui al successivo punto 3.3.4: in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del codice sia costituiti che costituendi, da almeno un'impresa costituente il R.T.I. o il consorzio; dal consorzio o dalle imprese indicate quali concorrenti, in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del codice.

3.3.1. Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici:

- per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, privi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78) o che non risultino avere in corso un procedimento per il rilascio di detta autorizzazione.

3.3.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del codice)

L'idoneità professionale deve essere dimostrata mediante:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese per l'ambito di attività inerente l'oggetto della presente gara.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente procedura di gara raggruppamenti ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del codice non ancora costituiti o

consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del codice non ancora costituiti l'iscrizione di cui sopra deve essere posseduta, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Oltre all'iscrizione al Registro Imprese di cui alla lettera a):

- b) iscrizione all'Albo delle società Cooperative, nell'ipotesi in cui il concorrente sia società cooperativa, consorzio di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo 1577 del 14 dicembre 1947, consorzio costituito come società cooperativa ex articolo 8 della legge n. 381/1991;
- c) iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative, nell'ipotesi in cui il concorrente sia cooperativa sociale di cui all'art. 5, lett. b), della legge 381/1991;
- d) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE (compilare la parte IV, lett. A, punto 2 del DGUE);
- e) titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della legge 218/2003 e/o titolarità di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma (compilare la parte IV, lett. A, punto 2 del DGUE);
- f) essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), numero 2), del d.lgs. 81/2008.

I requisiti di cui al presente punto devono risultare da quanto dichiarato nel DGUE (parte IV lettera A).

3.3.3. Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del codice)

I requisiti di capacità economico e finanziaria sono:

fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto del presente appalto (servizi di trasporto scolastico) e per numero tre esercizi (2015-2016-2017).

Il fatturato complessivo specifico relativo ai detti ultimi tre esercizi non può essere inferiore all'importo di Euro **800.000,00** (ottocentomila/00).

Per gli operatori economici che si siano costituiti o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il fatturato di cui al presente punto deve essere rapportato al periodo di attività in base alla seguente formula: *fatturato richiesto/36 mesi x numero mesi di attività*. In tal caso, il concorrente dovrà compilare la parte IV, lett. B "capacità economico finanziaria", punto 3 del DGUE.

Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell'oggetto dell'appalto e delle sue peculiarità, data l'oggettiva complessità del servizio oggetto della gara, che esige un'organizzazione solida, articolata e roduta, per cui risulta necessario, per motivi di interesse pubblico, individuare interlocutori in possesso di un'esperienza specifica particolarmente profonda e quindi tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.

Tale requisito deve risultare da quanto dichiarato nel DGUE (parte IV lettera B) "capacità economico finanziaria", punto 2a).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lett. d) ed e) o dell'art. 48, comma 8, del codice, questi potranno cumulare i requisiti di cui al presente paragrafo posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In tal caso sarà

necessario specificare le parti, in termini percentuali, del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere, a pena di esclusione, una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui al presente punto.

3.3.4. Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del codice)

I requisiti di capacità tecniche e professionale sono:

a) la realizzazione di servizi di trasporto scolastico con destinatario pubblico riferiti al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e, cioè, 2015-2016-2017 ed essere di importo complessivo non inferiore ad Euro **600.000,00** (seicentomila/00), IVA esclusa.

Nel caso di periodo di attività inferiore al triennio sopra indicato (operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni) potranno essere indicati i principali servizi di trasporto scolastico effettuati, con buon esito o in corso di esecuzione, nel periodo di effettiva attività.

Il requisito di cui alla presente lettera a) deve risultare da quanto dichiarato nel DGUE - parte IV lettera "C) capacità tecniche e professionali", punto 1b);

b) la piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di un numero di mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli per lo svolgimento del servizio non inferiore ad 8 (otto), oltre a quello di scorta, rispondenti al D.M. 18.4.1977, integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010, in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, aventi capienza sufficiente per le esigenze di servizio e caratteristiche tecniche dettagliate all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero, l'impegno ad acquisire la piena disponibilità giuridica, ai fini dell'espletamento del servizio e per tutta la durata dell'appalto, del suddetto parco mezzi. L'elenco dei mezzi e le relative caratteristiche dovranno risultare nella relazione illustrativa della parte tecnico qualitativa dell'offerta.

Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza nel presente appalto, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (*leasing*).

La disponibilità del numero di mezzi di cui alla presente lettera b) è effettuata mediante dichiarazione da rendersi utilizzando l'allegato **Modello 3**;

c) la piena disponibilità giuridica per tutta la durata dell'appalto di un unico ufficio operativo con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi; ovvero, l'impegno ad ottenere la piena disponibilità giuridica di un unico ufficio operativo con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi e per tutta la durata dell'appalto.

Il recapito dell'ufficio unico operativo dovrà essere fornito alla stazione appaltante almeno sette giorni prima dell'avvio del servizio.

La disponibilità di un unico centro operativo di cui alla presente lettera c) è effettuata mediante dichiarazione da rendersi utilizzando l'allegato **Modello 3**;

d) la piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di idonea/e autorimessa/e con capienza sufficiente per tutti i mezzi; ovvero, l'impegno ad ottenere la piena disponibilità giuridica di idonea/e autorimessa/e con capienza sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata dell'appalto. Il recapito dell'autorimessa dovrà essere fornito alla stazione appaltante almeno sette giorni prima dell'avvio del servizio.

La disponibilità di un'idonea autorimessa di cui alla presente lettera d) è effettuata mediante dichiarazione da rendersi utilizzando l'allegato **Modello 3**.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lett. d) ed e) o 48, comma 8, del codice, questi potranno cumulare i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In tal caso sarà necessario specificare le parti, in termini percentuali, del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere, a pena di esclusione, una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del codice, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alle lettere a).

3.4. Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 89 del codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del codice - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico e finanziari e/o tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, e in conformità all'articolo 89, comma 1, del codice, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare tale facoltà nel DGUE (parte II, lett. C) di cui al paragrafo 4.4.1.1 del presente disciplinare e produrre nella documentazione amministrativa a pena di esclusione quanto specificato al successivo paragrafo 4.4.1.7 del presente disciplinare stesso. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

Inoltre, devono essere presentati, oltre ai documenti indicati al paragrafo 4.4.1 del presente disciplinare, anche i seguenti allegati:

1. DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con il quale:
 - 1.1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 1.2 si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Schio a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 1.3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
2. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie – requisiti forniti e risorse messe a disposizione che devono essere dettagliatamente descritti a pena di nullità – per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
3. non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di cui all'art. 80 del Codice con particolare riferimento ai requisiti soggettivi che sono intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità.

3.5. Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

L'art. 213, comma 8, del codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale Dei Contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, ANAC).

In attuazione di quanto previsto dal suindicato art. 213, comma 8, l'ANAC gestisce la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita a seguito di emissione della "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici". L'art. 9 della suindicata deliberazione, così come modificata dal comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 giugno 2013, prevede, infatti, che l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d'asta pari o superiore a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici verrà definito con una successiva deliberazione dell'AVCP. La medesima ANAC precisa, comunque, che è sempre possibile anche per

questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità *Web based*. Ciascun concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda il successivo art. 4.4.1.5 del presente disciplinare. In adempimento a quanto previsto dall'art. 213, comma 8, del codice, nonché dalla deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, la CUC Schio Val Leogra si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la CUC Schio Val Leogra provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. Si precisa che, in caso di avvalimento, la procedura informatica on line per l'acquisizione del pass deve essere "aperta" inizialmente dall'impresa ausiliaria e successivamente "chiusa" dall'impresa avvalente, e che il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione".

3.6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.schio.vi.it - sezione riservata alla CUC Schio Val Leogra. Sarà inoltre possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso la sede centrale della CUC Schio Val Leogra – via Pasini n. 33 – 36015 Schio (VI), previo appuntamento telefonico ad uno dei seguenti contatti: 0445/691210, 0445/691206, oppure scrivendo a cucschiovalleogra@comune.schio.vi.it

Non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo. E' richiesta, tuttavia, una dichiarazione integrativa di cognizione dei luoghi riferiti al presente appalto, da presentare su **Modello 4** (punto 4.4.1 del presente disciplinare).

Il Servizio Scuola del Comune di Schio si rende disponibile per eventuali sopralluoghi sui luoghi riferiti al presente appalto, previa richiesta telefonica al n. 0445 691275.

3.7. Chiarimenti di commissione

La CUC Schio Val Leogra, e per essa la commissione di gara, si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettera g), del codice e di quant'altro stabilito dall'art. 89, comma 1, del codice, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

3.8. Subappalto

Il subappalto è consentito entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto d'appalto.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad Euro 100.000,00

e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle indicate all'art. 105, comma 3, lett. a), b), c) e c-bis) del codice.

I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura, possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto d'appalto, previa autorizzazione del Comune di Schio, purchè:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore possieda i necessari requisiti di idoneità professionale;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizio che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

In sede di partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico, utilizzando il Modello 1 – DGUE (parte II, lett. D) - deve indicare se intende ricorrere al subappalto e la relativa quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto, deve, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del codice:

- indicare una terna di nominativi di subappaltatori riportando per ognuno di essi gli estremi anagrafici (ragione sociale, indirizzo, telefono, pec, ecc.);
- dichiarare che non sussista, nei confronti dei nominativi di cui sopra, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In sede di esecuzione del contratto del presente disciplinare, l'operatore economico deve:

- depositare presso il Comune di Schio copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del codice, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto, trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice;
- trasmettere al Comune di Schio, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore stesso con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture

quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune di Schio sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune di Schio ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del codice:

- in caso di inadempienza contributiva, il Comune di Schio trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Schio paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

3.9. Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione gara di cui al punto 4.4.1.3 del presente disciplinare.

3.10. Soccorso istruttorio

La CUC Schio Val Leogra applicherà l'istituto del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83, comma 9 del codice; pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, assegnerà al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla CUC Schio Val Leogra. Costituiscono irregolarità non essenziali la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, per le quali la CUC Schio Val Leogra non ne chiederà la regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3.11. Criteri Ambientali Minimi "CAM" (D.M. 25.7.2011)

Con riferimento al *Green Public Procurement* (GPP), non sono rilevabili criteri ambientali minimi applicabili all'affidamento di servizi di trasporto scolastico. Gli *standard* ambientali richiesti riguardano quanto precisato all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, con riferimento alla tipologia degli automezzi in funzione.

4.OFFERTA

4.1. Modalità e termini di presentazione dell'offerta

Per prendere parte alla procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico, dovrà pervenire alla CUC Schio Val Leogra, presso il **Comune di Schio, sportello QUI Cittadino**, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **27 luglio 2018** a pena di esclusione, un unico plico contenente quanto specificato ai successivi punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, debitamente chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura, al fine di assicurare la segretezza dell'offerta. È, altresì, facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso lo sportello QUI Cittadino - accesso dal portone centrale di Piazza Statuto - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato 9.00-13.00; giovedì 9.00-18.30 presso Piazza Statuto – 36015 Schio (VI) – tel. 0445/691212 – 0445/691242. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicate data e ora di ricezione del plico.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga consegnato all'indirizzo indicato in tempo utile. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste in esso contenute, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché atta a garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle ulteriori buste.

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinte buste, tutte sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

busta A - documentazione amministrativa

busta B - offerta tecnica

busta C - offerta economica

Nel plico unico e principale e su ogni busta interna dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni), l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice e la seguente dicitura:

APPALTO CUC 011/2018.

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023**

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituiranno causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario) vanno riportate sul plico unico e principale e sulle buste A, B e C le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla;
- un'offerta ritirata equivarrà a un'offerta non presentata.

4.2. Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o consorzio

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (R.T.I./consorzi/GEIE sia costituiti che costituendi) dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il R.T.I./consorzio/GEIE.

4.3. Area comunicazioni

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio presso l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica nella documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta. Ai medesimi fini, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, ogni impresa facente parte del R.T.I. o del consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita casella di posta elettronica certificata.

La CUC Schio Val Leogra, ai sensi dell'art. 40 del codice, utilizzerà esclusivamente la posta elettronica certificata ed eventualmente la posta elettronica ordinaria per le comunicazioni specifiche ai singoli concorrenti riguardanti la presente procedura. Nel caso di indisponibilità del sistema di posta elettronica certificata o del *web*, e comunque in ogni caso in cui la CUC Schio Val Leogra lo riterrà opportuno, la stessa invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo fax, presso i recapiti indicati dal concorrente al momento di presentazione dell'offerta.

Nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza (art. 30 del codice) le pubblicazioni ufficiali riguardanti la procedura di gara seguiranno quanto indicato al precedente paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

4.4. Contenuto dell'offerta

4.4.1. Documentazione amministrativa - busta A

Il concorrente dovrà far pervenire alla CUC Schio Val Leogra attraverso la busta A la seguente documentazione amministrativa da prodursi in solo originale e a pena di esclusione dalla procedura, oltre alla copia di un documento di identità dei soggetti firmatari:

1. **DGUE (Modello 1** - di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1);
2. **Modello 2** contenente le altre dichiarazioni (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2);
3. **Modello 3** concernenti la dichiarazione sulle capacità tecniche e professionali (di cui al paragrafo 3.3.4);
4. **Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3);
5. **cauzione provvisoria** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4);
6. **PASSOE** rilasciato dall'ANAC (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5);
7. **il capitolato speciale d'appalto** e relativi allegati sottoscritti in ogni pagina "per accettazione";
8. **Modello 4** dichiarazione di piena cognizione dei luoghi dell'appalto (di cui al precedente paragrafo 3.6).

Il concorrente dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

9. **procura** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6);
10. documentazione relativa **all'avvalimento** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.7);

11. documentazione relativa ai **R.T.I.** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.8);
12. documentazione relativa ai **consorzi** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.9);
13. documentazione relativa ad **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.10);
14. documentazione relativa a **società cooperative e consorzi di cooperative** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.11).

4.4.1.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, resa dal legale rappresentante, sottoscritta e presentata unitamente a copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti ai sensi degli articoli di cui sopra, da predisporre utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito per brevità "DGUE") di cui al **Modello 1**, allegato al presente disciplinare, come previsto dall'art. 85 del codice e successive aggiornamenti.

Tale modello dovrà essere presentato **solo in modalità elettronica tramite chiavetta USB.**

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

4.4.1.1.1. Modalità di compilazione

Le istruzioni di compilazione del DGUE sono riportate nelle linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sopra indicate e reperibili al seguente link: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>. In ogni caso si precisa che a carico del concorrente sono da compilare le parti II, III, IV, e VI, mentre la parte I, di competenza della CUC Schio Val Leogra, è già stata compilata.

L'art. 81 del codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 40 del codice, il DGUE va compilato **solo in modalità elettronica tramite chiavetta USB.** Tale **Modello 1** – unitamente alla scansione del documento d'identità del sottoscrittore - dovrà essere presentato in modalità elettronica tramite chiavetta USB, da inserire all'interno della Busta A).

Può essere riutilizzato un DGUE utilizzato in una precedente procedura, purchè venga confermato dall'operatore economico che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla presente procedura. Anche tale DGUE riutilizzato va presentato tramite chiavetta USB.

Per quanto attiene al DGUE, si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, devono essere presentati da tutti i soggetti che ne fanno o ne faranno parte;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, devono essere presentati dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dalle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero, se l'organo è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

4.4.1.1.2. Informazioni generali sul DGUE

Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L3/16 del 6 gennaio 2016 e nelle istruzioni che accompagnano il citato Regolamento è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia. Le istruzioni operative di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L3/16 del 6 gennaio 2016, sono reperibili on line al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

4.4.1.2. Altre dichiarazioni

Il concorrente dovrà allegare il **Modello 2**, contenente le seguenti dichiarazioni:

- il nominativo dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);
- l'impiego di personale che rispetti tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell'art. 8) del capitolato speciale d'appalto;
- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di prestazione del servizio e di avere a disposizione mezzi che, considerati i percorsi, si ritengono idonei allo svolgimento del servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal disciplinare di gara e dal capitolato

speciale d'appalto, di avere attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell'appalto;

- di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che, nella formulazione dello stesso, si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;
- di essere a conoscenza che il servizio di trasporto oggetto di gara è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. Veneto n. 46/1994, "Disciplina degli autoservizi atipici" e di impegnarsi a rispettarne le disposizioni e le prescrizioni;
- *(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)* che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del DPR n. 633/1972 e comunicherà al Comune di Schio, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- *(eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001)* di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010);
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto da parte di tutte le Province e i Comuni del Veneto il 7 settembre 2015, allegato 4, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

4.4.1.3. Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al precedente paragrafo 3.9 del presente disciplinare.

L'importo del contributo è pari ad Euro 140,00.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire alla CUC Schio Val Leogra:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;

- in qualsiasi caso di versamento, copia (stampa) della pagina web del sito dell'Autorità www.anticorruzione.it/riscossioni.html attestante l'avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico del concorrente l'onere di verificare l'effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere sempre corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria.

4.4.1.4. Cauzione provvisoria

Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. L'eventuale mancanza non costituisce esclusione dalla procedura e potrà essere sanata secondo il c.d. "soccorso istruttorio" di cui al paragrafo 3.10 del presente disciplinare.

L'importo della cauzione è pari ad Euro **30.263,53**.

La cauzione provvisoria dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del Comune di Schio. La cauzione provvisoria può essere, altresì, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero.

La garanzia deve essere prestata secondo quanto indicato nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sul supplemento ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018. La garanzia può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tal caso, le singole garanzie possono essere presentate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. La garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nell'"Allegato A – Schemi tipo" di cui al succitato D.M. 31/2018. Ai fini della semplificazione della procedura, i concorrenti presentano alla stazione appaltante le sole schede tecniche contenute nell'"Allegato B – Schede Tecniche" di cui al citato D.M. 31/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

La CUC Schio Val Leogra in merito alle fideiussioni rilasciate da intermediari prende atto di quanto specificato nel comunicato del Presidente dell'ANAC dell'1 luglio 2015. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta e salvo il caso di offerta presentata da micro imprese, piccole e medie imprese, da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice, può essere ridotto secondo quanto di seguito riportato:

1. Riduzione del 50% - UNI CEI ISO 9000

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO-IEC 17000.

2. Riduzione del 50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1., nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

3. Riduzione del 30% - EMAS

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

oppure, in alternativa all'EMAS:

Riduzione del 20% - UNI EN ISO 14001

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

4. Riduzione del 20% - Ecolabel UE

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione dei punti 1. e 2. per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

5. Altre riduzioni (*carbon footprint*, *rating* di legalità, ecc.)

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabili con la riduzione di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità e *rating* di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000 o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il possesso dei suddetti requisiti potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che verrà considerata come allegato al DGUE.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, nonché in caso di partecipazione in R.T.I. di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle predette certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di dette riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna di esse eseguirà (cfr. corrispondente dichiarazione di cui al DGUE "Documento di partecipazione");
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 1, del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso delle predette certificazioni.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza, redatta secondo deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della CUC Schio Val Leogra nel corso della procedura. La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fideiussoria assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio a pena di esclusione. La cauzione provvisoria si svincola automaticamente con la comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta concorrente; pertanto, non sarà restituito nessun documento ai concorrenti. La cauzione provvisoria è soggetta a reintegrazione, a pena di esclusione dalla gara, nei casi stabiliti dall'ANAC con propria determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015.

La cauzione provvisoria e l'impegno dell'istituto bancario o della compagnia di assicurazioni o di uno degli intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario potranno essere costituite mediante una delle seguenti modalità:

- in forma elettronica;
- in forma cartacea.

In particolare:

a) nel caso di invio in formato cartaceo di un documento informatico su supporto digitale (*Pen drive* o CD) si precisa che la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 23, del d.lgs. n. 82/2005;

b) nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria dovrà essere inviata secondo le modalità sopra descritte;

c) nel caso di invio in formato elettronico (*Pen Drive* o CD), la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del richiamato decreto;
[ovvero, in alternativa]
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del d. lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito: dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

4.4.1.5. PASSOE rilasciato dall'ANAC

Il concorrente dovrà presentare il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione 111 del 20 dicembre 2012 dell'ex AVCP, accedendo all'apposito link sul portale AVCPASS, come meglio precisato al paragrafo 3.5 del presente disciplinare.

Si precisa che:

- in caso di avvalimento, la procedura informatica *on line* per l'acquisizione del *pass* deve essere "aperta" inizialmente dall'impresa ausiliaria e successivamente "chiusa" dall'impresa avvalente;
- il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione".

L'eventuale mancanza non costituisce esclusione dalla procedura e potrà essere sanata secondo il c.d. "soccorso istruttorio" di cui al paragrafo 3.10 del presente disciplinare.

4.4.1.6. Procura

Il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o il DGUE siano sottoscritti da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale del

certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva.

4.4.1.7. Avvalimento

Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, le seguenti dichiarazioni, utilizzando il **Modello 1** (DGUE) allegato al presente disciplinare:

- dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Schio a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del codice né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
[in alternativa]
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale dichiarazione deve essere corredata da un documento d'identità del sottoscrittore.

4.4.1.8. Raggruppamenti temporanei di imprese

a) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il concorrente deve allegare al DGUE:

1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale dei servizi che verranno eseguiti da ciascun componente il raggruppamento stesso;
2. procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. È, peraltro, ammessa la presentazione del mandato e della procura mediante atto notarile redatto in forma pubblica.

b) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, il concorrente deve allegare al DGUE le dichiarazioni, rese da ogni componente il raggruppamento o consorzio, attestanti:

1. a quale componente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
3. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguita da ciascun componente, al fine di rendere possibile la

verifica dei requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto nella percentuale corrispondente.

4.4.1.9. Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice dovranno presentare, allegata al DGUE, la seguente documentazione:

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- deliberazione dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio.

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese e del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di partecipazione alla gara.

4.4.1.10. Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

a) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il concorrente deve allegare al DGUE la seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto nella percentuale corrispondente.

b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il concorrente deve allegare al DGUE la seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

2. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

c) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, il concorrente deve allegare al DGUE la seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
[ovvero]
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

4.4.1.11. Società cooperative e consorzi di cooperative

Le società cooperative e i consorzi di cooperative dovranno presentare, in allegato al DGUE, il certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il concorrente deve allegare al DGUE una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati.

4.4.2. Offerta tecnica - busta B

Il concorrente dovrà far pervenire alla CUC Schio Val Leogra, attraverso la busta B – che dovrà essere debitamente sigillata su tutti i lembi di chiusura - la seguente documentazione tecnica da prodursi in solo originale e a pena di esclusione dalla procedura:

1. Relazione illustrativa del servizio (di cui al successivo paragrafo 4.4.2.1).

La documentazione tecnica – composta come sopra - andrà inserita nella busta B, debitamente sigillata su tutti i lembi di chiusura.

4.4.2.1 Relazione illustrativa del servizio

La medesima dovrà essere, elaborata in maniera chiara ed esaustiva in modo da consentire alla commissione giudicatrice una sua appropriata, inequivocabile e completa valutazione. In particolare dovrà contenere tutti gli elementi necessari per permettere un'agevole e integrale valutazione dei criteri indicati nella **TABELLA** di cui al paragrafo 5.1.1 che segue. Il concorrente dovrà allo scopo utilizzare il **Modello 5**.

La **Relazione illustrativa del servizio** non dovrà superare, escluso l'indice, n. 15 fogli formato A4, carattere Arial, dimensione non inferiore a 12, interlinea singola, redatti fronte/retro, esclusi eventuali allegati, quali grafici, schede, tabelle, elenchi ecc.

La commissione non prenderà comunque in considerazione pagine eccedenti il limite sopra indicato, né quelle parti dell'offerta non strettamente attinenti le prestazioni contrattuali, quali *dépliant*, *brochure* ecc. relative ad aspetti di immagine o politiche di *marketing*.

La **Relazione illustrativa del servizio** dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, essere in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato la descrizione dei servizi offerti oggetto di gara.

Si precisa che tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità del concorrente. Si precisa, inoltre, che quanto descritto nell'offerta tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all'esecuzione nei tempi e modi descritti nell'offerta tecnica stessa.

L'offerta tecnica - sviluppata come indicato ai criteri A) e B) della Tabella - dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; in caso di imprese riunite, dall'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) del codice non siano ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è di **70/100 punti**.

Non verranno ammessi alla fase successiva della valutazione e, pertanto, non verrà aperta la relativa busta C - "Offerta economica", i concorrenti che nell'offerta tecnica di cui trattasi non raggiungeranno il punteggio minimo di **42/70 punti (soglia minima di sbarramento)**. Di tale mancato superamento verrà dato conto nella stessa seduta pubblica di apertura della busta C "Offerta economica", prima di procedere all'apertura della busta stessa.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici e/o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile a terzi. Si veda in proposito quanto indicato al paragrafo 6.5 del presente disciplinare. Ferme restando le indicazioni contenute nel presente disciplinare, la documentazione che il concorrente

intenda produrre per comprovare l'esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla relazione tecnica e non concorrerà al computo delle pagine.

4.4.3. Offerta economica - busta C

Il concorrente dovrà far pervenire alla CUC Schio Val Leogra attraverso la busta C) la seguente documentazione economica da prodursi in solo originale e a pena di esclusione dalla procedura:

1. Offerta economica (di cui al successivo paragrafo 4.4.3.1).

L'offerta economica andrà inserita nella busta C, debitamente sigillata su tutti i lembi di chiusura; sulla busta andranno riportate le diciture specificate al precedente paragrafo 4.1 del presente disciplinare.

4.4.3.1. Offerta economica

L'offerta, da predisporre utilizzando il **Modello 6** allegato al presente disciplinare, dovrà indicare il ribasso in percentuale in cifre e in lettere (in caso di difformità di indicazione del ribasso percentuale in cifre e in lettere prevarrà l'indicazione in lettere), da applicare sull'importo netto a chilometro posto a base di gara (Euro **7,10**).

Nel **Modello 6** i concorrenti dovranno indicare anche la quantificazione dell'importo, come risultante dal ribasso offerto, riferito al quinquennio, con le specificazioni indicate nel **Modello 6** stesso.

Nell'offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con minimo 2 (due) decimali dopo la virgola e massimo 3 (tre) decimali.

Con riferimento all'offerta economica, nella stessa il concorrente dovrà, tra l'altro:

- indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 95, comma 10, del codice;
- manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima;
- scorporare il prezzo offerto nelle voci ivi indicate;
- dichiarare l'assunzione a proprio carico degli oneri assicurativi e previdenziali e di legge e di osservare le norme in materia di lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali per il servizio, in caso di affidamento;
- dichiarare di impegnarsi prioritariamente ad assumere, qualora disponibili, i lavoratori già impiegati dal precedente affidatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del codice. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Non sono ammesse offerte in aumento né offerte pari alla base di gara. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. Nella busta C contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; in caso di imprese riunite, dall'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e) del codice non siano

ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

5. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del codice;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida. In tal caso, la CUC Schio Val Leogra valuterà la congruità dell'offerta e accerterà che la mancanza di altre offerte non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cosiddetti sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).

5.1. Criterio di aggiudicazione

La presente procedura verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti. Il punteggio massimo complessivo che potrà essere attribuito è pari a 100 punti, così suddivisi:

Punteggio massimo:	100
Punteggio tecnico (PT)	70
Punteggio economico (PE)	30
Totale	100

In particolare:

A) il **Punteggio Tecnico** (massimo 70 punti) verrà attribuito in relazione ai "criteri di valutazione tecnica" di cui al successivo paragrafo 5.1.1;

B) il **Punteggio Economico** (massimo 30 punti) verrà attribuito in relazione al "criterio di valutazione economica" di cui al successivo paragrafo 5.1.2.

Pertanto, la graduatoria di merito, verrà determinata in ragione di quanto segue:

$$P_{tot} = PT + PE$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale attribuito in fase di aggiudicazione (max 100)

PT = punteggio tecnico assegnato alla valutazione dell'offerta tecnica (max 70)

PE = punteggio economico assegnato all'offerta economica massimo (max 30)

5.1.1. Criteri di valutazione tecnica

Con riferimento al criterio Punteggio Tecnico (PT), le offerte saranno valutate sulla base dei criteri di valutazione riportati nella seguente **TABELLA – relazione illustrativa al servizio**.

TABELLA – Max 70 punti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

CRITERI	SUB CRITERI	PUNTEGGIO
<p>A1) MODALITA' ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE DEL SERVIZIO Descrizione del modello organizzativo proposto per l'erogazione del servizio, con riferimento alle attribuzioni e alla professionalità del personale adibito al medesimo, compreso quello di “<i>back office</i>” di supporto alla gestione del servizio, le funzioni e le responsabilità di coordinamento e le modalità di turnazione del personale e di contenimento del <i>turn-over</i>.</p> <p>La valutazione terrà conto della completezza del modello organizzativo proposto sia in relazione al servizio di trasporto in quanto tale che alla struttura di supporto alla gestione dello stesso al fine garantire una ottimale gestione del servizio anche con eventuali sistemi di controllo e sicurezza.</p>		<p>Max Punti 15</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 15$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.</p>
<p>A2) MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA E LE FAMIGLIE Descrizione delle modalità di gestione dei rapporti con i genitori e gli alunni, con particolare riferimento alla gestione di eventuali comportamenti scorretti a bordo del mezzo e con l'indicazione delle modalità organizzative, gestionali ed operative che si intendono attuare al verificarsi, ad esempio, di reclami, diverbi, conflitti o discussioni con l'utenza in cui sia coinvolto l'autista del mezzo e/o l'accompagnatore se presente.</p> <p>La valutazione terrà conto delle soluzioni proposte nella gestione</p>		<p>Max Punti 5</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 5$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p>

<p>dei diversi tipi di utenza e per la gestione di situazioni di criticità che si possono incontrare nello svolgimento del servizio.</p>		<p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.</p>
<p>A3) FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO Descrizione del piano di formazione annuale che dovrà essere realizzato nel periodo di validità dell'appalto per garantire la migliore preparazione del personale in servizio sui veicoli nel corso dell'appalto.</p> <p>La valutazione terrà conto dei contenuti del piano che dovrà riguardare almeno le tematiche relative al primo soccorso rivolto ai soggetti minori in età pediatrica e scolare e corsi riguardanti l'interazione con soggetti minori, avendo particolare riguardo al monte ore annuale previsto per attività formative per ciascun autista e accompagnatore impiegato, al contenuto e all'articolazione delle attività formative, alle modalità della loro organizzazione e svolgimento ed alla professionalità dei docenti.</p>		<p>Max Punti 3</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 3$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.</p>
<p>A4) MODALITÀ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E MODALITÀ DI INTERVENTO Descrizione delle modalità di gestione delle emergenze che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a bordo: - in caso di incidente; - in caso di eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili; - in caso di neve o ghiaccio sulle strade; - in caso di arresto del mezzo o altri eventi. Dovrà altresì essere precisata la disponibilità di uno o più furgone/i auto-officina mobile/i per intervenire sul posto con le relative caratteristiche.</p>		<p>Max Punti 3</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 3$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i</p>

<p>La valutazione terrà conto dell'efficacia, della prontezza (tempi), della disponibilità di uno o più furgoni auto-officina mobili e della sicurezza delle soluzioni proposte, anche al fine di ridurre al minimo i rischi ed i disagi per l'utenza.</p>		<p>parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.</p>										
<p>A5) MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPREVISTI Descrizione delle modalità di gestione degli imprevisti che possono verificarsi <u>al momento dell'avvio</u> del servizio giornaliero: - in caso di indisponibilità improvvisa del mezzo; - in caso di indisponibilità improvvisa dell'autista.</p> <p>La valutazione terrà conto dell'efficacia, della prontezza (tempi) e della sicurezza delle soluzioni proposte al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, riducendo al minimo i disagi per l'utenza.</p>		<p>Max Punti 3</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 3$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.</p>										
<p>B1) CLASSE EURO degli otto mezzi dei quali il concorrente dispone o si impegna a disporre, entro il primo anno di appalto, ai fini dell'espletamento del servizio e per tutta la durata dell'appalto. Sarà valutata la classe Euro indicata nella carta di circolazione anche ottenuta con la dotazione di un sistema di riduzione della massa di particolato.</p> <p>N.B. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà produrre l'elenco dettagliato dei mezzi rispondenti al criterio premiante</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="550 1473 949 1529">Per ogni mezzo immatricolato Euro 6</td> <td data-bbox="949 1473 1193 1529">Punti 5,00</td> <td data-bbox="1193 1473 1439 1995" rowspan="4" style="vertical-align: top;">Max punti 17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1529 949 1585">Per ogni mezzo immatricolato in classe ambientale Euro 5</td> <td data-bbox="949 1529 1193 1585">Punti 2,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1585 949 1641">Per ogni mezzo immatricolato in classe ambientale Euro 4</td> <td data-bbox="949 1585 1193 1641">Punti 1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1641 949 1995">Per ogni mezzo immatricolato Euro 3 e inferiori</td> <td data-bbox="949 1641 1193 1995">Punti 0</td> </tr> </table>	Per ogni mezzo immatricolato Euro 6	Punti 5,00	Max punti 17	Per ogni mezzo immatricolato in classe ambientale Euro 5	Punti 2,00	Per ogni mezzo immatricolato in classe ambientale Euro 4	Punti 1,00	Per ogni mezzo immatricolato Euro 3 e inferiori	Punti 0		
Per ogni mezzo immatricolato Euro 6	Punti 5,00	Max punti 17										
Per ogni mezzo immatricolato in classe ambientale Euro 5	Punti 2,00											
Per ogni mezzo immatricolato in classe ambientale Euro 4	Punti 1,00											
Per ogni mezzo immatricolato Euro 3 e inferiori	Punti 0											

specificandone nome commerciale, targa e allegando la carta di circolazione degli stessi e ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza a quanto offerto.			
B2) ETA' degli otto mezzi dei quali il concorrente dispone o si impegna a disporre, entro il primo anno di appalto, ai fini dell'espletamento del servizio e per tutta la durata dell'appalto.	Per ogni mezzo nuovo non ancora immatricolato o immatricolato nel 2018	Punti 5	Max punti 17
	Per ogni mezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2017 – 2016 – 2015	Punti 4	
	Per ogni mezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2014 – 2013 – 2012	Punti 2,50	
	Per ogni mezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2011 – 2010 – 2009	Punti 1,5	
	Per ogni mezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2008 – 2007 – 2006	Punti 1	
	Per ogni mezzo immatricolato prima del 2006	Punti 0	
<p>B3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI</p> <p>Descrizione del programma e della procedura di gestione della manutenzione e della sanificazione degli automezzi, indicando le risorse a disposizione per garantire l'ottimale cura dei veicoli adibiti stabilmente al servizio.</p> <p>La valutazione terrà conto della tipologia, della frequenza e delle soluzioni adottate per la manutenzione e la sanificazione dei veicoli adibiti stabilmente al servizio, nonché della presenza presso la propria azienda/rimessa di personale tecnico interno incaricato della manutenzione dei mezzi e di un autolavaggio.</p>		<p>Max Punti 5</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 5$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.</p>	
B4) IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (vano autista e vano passeggeri) degli otto mezzi dei quali il concorrente dispone o si impegna a disporre, entro il primo anno d'appalto, ai fini dell'espletamento del servizio e per tutta la durata	Per ogni mezzo che rispetta il requisito	Punti 0,25	Max punti 2
	In caso di assenza di mezzi con il requisito richiesto	Punti 0	

dell'appalto.			
TABELLA Relazione illustrativa al servizio		TOTALE	Max Punti 70

Per le sole offerte che hanno superato la soglia minima di sbarramento stabilita al paragrafo 4.4.2.1, si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale dell'offerta tecnica più alto, sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 70 (settanta) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.

5.1.2. Criterio di valutazione economica

Con riferimento al criterio "Punteggio Economico" (PE), ai fini della determinazione del relativo punteggio a ciascuna offerta, la commissione procederà in base alla formula di tipo non lineare, come segue:

$$V_i = \left[\frac{R_i}{R_{max}} \right]^\alpha$$

Con:

V_i = coefficiente dell'offerta i-esima

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso massimo offerto in gara

α = coefficiente pari a 0,6.

Si procederà poi a riparametrare i valori di V_i , riportando a 30 il valore di V_i più elevato e proporzionando di conseguenza gli altri V_i .

In tal modo, ci si avvale della doppia riparametrazione (sia sul punteggio dell'offerta tecnica che economica) la quale ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta tecnica al fine dell'individuazione della migliore offerta. Il punteggio massimo determinerà l'offerta nel suo complesso più vantaggiosa. In caso di parità di punteggio tra più offerenti, verrà prescelto quello che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica; persistendo la parità, deciderà la sorte.

5.2. Base d'asta

Il valore della base d'asta è stato indicato al precedente paragrafo 2.5.

Si precisa che l'importo a base d'asta è stato calcolato sommando al valore ipotetico di ammortamento degli otto mezzi richiesti dall'art 7 del CSA, il costo del carburante, le

spese di manutenzione dei mezzi, il costo degli autisti e del personale di accompagnamento, nonché delle spese generali, confrontando detto importo con lo storico in relazione alla prospettiva di diminuzione dei chilometri complessivi, stante la riduzione del fabbisogno delle scuole.

Il valore a base d'asta è vincolante e costituisce valore contrattuale massimo, fermo restando che lo stesso è presunto e che non costituisce impegno circa l'effettivo raggiungimento dei consumi fino al valore massimo da parte del Comune di Schio durante il periodo di durata dell'appalto.

L'importo a base di gara ammonta ad Euro **7,10** (settevirgoladieci) al chilometro, oltre all'IVA.

5.3. Cause di esclusione e vincoli

Si avverte che si farà luogo all'esclusione dalla gara, senza possibilità di sanatoria ai sensi del soccorso istruttorio, nei seguenti casi:

- mancato recapito del plico di cui al punto 4 del presente disciplinare nel luogo e nel termine ivi indicati;
- mancanza dei requisiti generali e speciali desumibili già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- mancata presentazione nella busta A o nel plico della documentazione amministrativa di cui al punto 4.4.1 del presente disciplinare;
- mancata registrazione del concorrente presso i servizi informatici dell'ANAC;
- offerta economica non contenuta nella busta C di cui al punto 4.4.3 del presente disciplinare;
- offerta economica non pervenuta;
- documentazione amministrativa, offerta economica e offerta tecnica firmate da persona diversa dal legale rappresentante, se non munita di procura allegata;
- cauzione provvisoria non regolarizzata in caso di attivazione del soccorso istruttorio;
- offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione del raggruppamento temporaneo di imprese contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo con omessa indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento;
- in caso di avvalimento, omessa indicazione della volontà di ricorrere a tale facoltà;
- mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di svolgimento del servizio specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono

causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la CUC Schio Val Leogra si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle medesime offerte.

Qualora venga accertata la realizzazione nel presente appalto di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della legge n. 287/1990 - la CUC Schio Val Leogra si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera e), del codice e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla CUC Schio Val Leogra stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara.

La CUC Schio Val Leogra si riserva, altresì, di segnalare alle autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La CUC Schio Val Leogra provvederà a comunicare al casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto di appalto, da annotare nel casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo al Comune di Schio.

6. PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dallo sportello Qui Cittadino e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate in modo segreto.

6.1. Commissione giudicatrice

La CUC Schio Val Leogra nomina, ai sensi dell'articolo 77 del codice, una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la valutazione delle offerte presentate. Ai sensi del medesimo articolo (comma 2) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al punto 4.1 del presente disciplinare sia stato istituito l'albo di cui all'art. 78 del codice e sia stata adottata la relativa disciplina si osserveranno le seguenti regole:

- i commissari (art. 77, comma 3 del codice) saranno individuati dalla CUC Schio Val Leogra in qualità di stazione appaltante mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante stessa;
- il Presidente della commissione giudicatrice (art. 97, comma 8, del codice) è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Diversamente, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78 del codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 216, comma 12, del codice stesso, secondo il quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto".

In tal caso la nomina della commissione verrà effettuata da parte della CUC Schio Val Leogra tra i dirigenti e funzionari esperti dei propri soggetti aderenti e verrà formalizzata con apposito provvedimento amministrativo (determinazione del dirigente della CUC) nel quale sarà definita la composizione della commissione e saranno allegati i *curricula* dei relativi componenti. Ai fini di soddisfare il principio di trasparenza la determinazione di nomina della commissione e i *curricula* dei commissari saranno pubblicati secondo quanto previsto dall'art. 29 del codice.

In entrambi i casi verranno osservate le seguenti regole generali:

- la nomina dei commissari (art. 77, comma 7 del codice) e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- al momento dell'accettazione dell'incarico (art. 77, comma 9, del codice) i commissari dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
- i commissari (art. 77, comma 4, del codice) non devono aver svolto ne possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6.2. Procedura di aggiudicazione

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **30 luglio 2018** con inizio alle ore **9:00**, dalla Commissione all'uopo nominata che si riunirà presso la Sala Consiliare del Comune di Schio, piano primo di Palazzo Garbin, Via F.lli Pasini, 33, e procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

N°	SEDUTA P=Pubblica R=Riservata	DESCRIZIONE PROCEDURA	ESITO
1	P	Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; verifica della tempestività della ricezione delle offerte, integrità del plico, sigillatura, denominazione del concorrente (art. 4 del presente disciplinare) e che le stesse offerte siano composte di documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato).	Elenco concorrenti ammessi alla procedura
2	P	Apertura del plico unico e della busta A "Documentazione amministrativa" ed esame delle sole dichiarazioni contenute.	Elenco concorrenti ammessi alla fase successiva
3	P	Apertura della busta B "Offerta tecnica" e verifica della sola presenza della documentazione di cui al precedente punto 4.4.2 del presente disciplinare.	Elenco concorrenti ammessi alla fase successiva
4	R	Esame del contenuto della busta B "Offerta tecnica" e attribuzione del punteggio di cui al precedente punto 5.1.1 del presente	Attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

		disciplinare.	
5	P	Lettura dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica ed ammissione delle offerte che hanno ottenuto un punteggio superiore alla soglia di sbarramento. Riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica. Apertura della busta C "Offerta economica" e lettura dei ribassi offerti.	Lettura punteggi offerta tecnica, ammissione offerte sopra soglia di sbarramento e lettura dell'offerta economica
6 (i)	R	La commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti rispettivamente per l'offerta tecnica ed economica. Quindi individua le eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del codice	Individuazione delle offerte anomale e trasmissione al RUP per le richieste di giustificazioni ai sensi dei commi 4, 5, 6 dell'art. 97 del codice
7 (i)	R	Supporto al RUP nell'esame della documentazione e della congruità delle giustificazioni prodotte dai concorrenti le cui offerte sono risultate anomale	Elenco concorrenti ammessi alla fase successiva
8	P	Lettura dei risultati della verifica di anomalia e dell'eventuale esclusione delle offerte anomale	Definizione della graduatoria e redazione della proposta di aggiudicazione alla CUC Schio Val Leogra
9	R	Verifica dei requisiti ai sensi del combinato degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13, del codice mediante la banca dati AVCpass istituita presso l'ANAC.	Aggiudicazione a seguito dell'efficacia della proposta di aggiudicazione

(i) tali fasi riguardano il caso in cui vi siano offerte anomale.

Qualora non si rendesse necessario ammettere con riserva alcuno dei concorrenti, si procederà nella medesima seduta all'apertura della busta B - Offerta tecnica - al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti. Successivamente si procederà in seduta riservata all'assegnazione dei punteggi.

Qualora si rendesse invece necessaria una seconda seduta pubblica per l'apertura della busta B, la medesima sarà comunicata agli interessati mediante PEC, almeno due giorni prima, così come per l'apertura della busta C Offerta economica. Nella seduta pubblica per l'apertura della busta C sarà data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. Dall'analisi della documentazione presentata, in caso di irregolarità formali non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse della CUC Schio Val Leogra, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

La comunicazione delle date e dell'orario delle sedute pubbliche verrà pubblicato nel sito del Comune di Schio, nella sezione "bandi di gara-avvisi" di cui all'art. 1.1 del presente disciplinare almeno due giorni prima.

La commissione procederà alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m), del codice.

La CUC Schio Val Leogra procederà tempestivamente alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del codice e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale previsti dall'art. 83 del codice, secondo quanto indicato al successivo punto 6.4.

Saranno sottoposti a verifica il concorrente in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto, nonché il concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice il termine per l'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'Amministrazione è fissato in 30 giorni. Entro il termine di 5 giorni dall'aggiudicazione, l'Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del codice.

6.3. Verifica di congruità dell'offerta

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del codice, saranno ritenute anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, come sopra esplicitati, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. In tal caso il concorrente sarà invitato a presentare, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta, le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 4, del citato codice. L'eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con il concorrente, comporta l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua. In ogni caso la CUC Schio Val Leogra si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nella determinazione del costo del personale i concorrenti dovranno fare riferimento alle tabelle del costo del lavoro pubblicate con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comprehensive degli integrativi territoriali ove esistenti).

Saranno, pertanto, considerate inammissibili, ed escluse dalla gara, le offerte che avessero considerato costi del lavoro inferiori a tali tabelle, fatta salva la documentazione del possesso da parte del concorrente di benefici e/o agevolazioni derivanti dalla legge (ad esempio differenti percentuali di ritenute INPS o INAIL a seconda del tipo di azienda) o da fonti da essa derivate.

6.4. Controllo sul possesso dei requisiti

La verifica dei requisiti, ai sensi del combinato dell'art. 81, comma 2 e 216, comma 13, del codice, avverrà mediante la banca dati AVCpass istituita presso l'ANAC. La CUC Schio Val Leogra acquisirà la documentazione provante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche e professionali ed economica e finanziaria attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 82 del codice. La CUC Schio Val Leogra comunque, si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel casellario informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti. Qualora tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nelle

autocertificazioni, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13 del codice. Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPass, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

Si segnala che nel caso in cui presentino offerta concorrenti che non risultano essere registrati presso detto sistema AVCPass, oppure non presentano il documento PASSOE, la CUC Schio Val Leogra provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine perentorio per la produzione del PASSOE. Infatti, la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché la mancata trasmissione del PASSOE secondo le modalità previste nel presente disciplinare, non comportano, di per sé e salvo quanto appreso specificato, l'esclusione dalla procedura di gara, non rappresentando essi una condizione di partecipazione. Tuttavia, tali adempimenti rappresentano, per espressa previsione legislativa, la modalità indicata con la quale la stazione appaltante può procedere alla verifica dei requisiti del concorrente. Pertanto, se il concorrente sottoposto a verifica non è registrato al sistema AVCPass e/o non fornisce il PASSOE, la CUC Schio Val Leogra non sarà in condizione di appurare, nel rispetto del principio di tempestività, la veridicità delle dichiarazioni presentate. Per quanto sopra esposto, nel caso di mancata regolarizzazione e di impossibilità a procedere con le verifiche dei requisiti, l'aggiudicazione sarà annullata, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

La mancata produzione della documentazione a comprova, nonché la mancata comprova dei requisiti richiesti, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, l'escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché la segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

6.5. Accesso

Il concorrente dovrà autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990. Si precisa che ove un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, il medesimo deve presentare un'apposita dichiarazione utilizzando allo scopo il **Modello 2**, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscano segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In ogni caso, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata e utilizzata in caso di esercizio del diritto di accesso. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque alla CUC Schio Val Leogra, non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la CUC Schio Val Leogra consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53, comma 2, lett. a), c) e d) del D.Lgs 50/2016 ai concorrenti che lo richiedono.

6.6 Variazioni

Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel DGUE producendo apposite dichiarazioni rese – in conformità allo stesso – dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Anche l'impresa ausiliaria dovrà, tramite il concorrente, comunicare tempestivamente alla commissione le variazioni intervenute alle dichiarazioni della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria”, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria nella presente procedura.

Le surrichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate in busta chiusa con la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 - DOCUMENTI – VARIAZIONI INTERVENUTE”.

Rimane inteso che in entrambi i casi, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 80 del codice, nella dichiarazione relativamente a tale causa di esclusione dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia specie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si è beneficiato della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione del reato, di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione, di riabilitazione pronunciata dal tribunale di sorveglianza, nonché di revoca della condanna.

In caso di RTI e di consorzi, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il RTI o il consorzio che abbiano subito le sopraddette variazioni.

6.7. Ricorsi e risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del codice se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

Ai sensi dell'art. 204, comma 1, lett. b) del codice (art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo) il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico e finanziari e tecnico e organizzativi va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice.

Sempre ai sensi dell'art. 204, comma 1, lett. b) del codice, è inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del codice, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, il Comune di Schio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento dell'appalto. L'affidamento avverrà alle condizioni previste dall'art. 110 del codice.

7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del codice, viene richiesto agli aggiudicatari oltre alle spese per la pubblicazione di cui all'art. 72 del codice come previsto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, di far pervenire all'Amministrazione:

a) nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- dichiarazione, conforme al **Modello 7** "Dichiarazione familiari conviventi" allegato al presente disciplinare di gara, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

b) nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva per il contratto in favore del Comune di Schio a garanzia degli impegni contrattuali assunti con la stipulazione del contratto, nonché della serietà delle offerte presentate secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 7.1 del presente disciplinare; si precisa che, al fine di fruire del beneficio delle riduzioni previste della suddetta garanzia, gli aggiudicatari dovranno produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo 7.1 del presente disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta.

In caso di partecipazione in R.T.I. e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del codice, la documentazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice - di tipo orizzontale - dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del codice;
- in caso di R.T.I. o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice - di tipo verticale - da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48, comma 6, del codice;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, dal consorzio stesso.

Dovrà, inoltre, essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel DGUE, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017).

Resta inteso che laddove il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di *addendum* all'atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, la CUC Schio Val Leogra verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la CUC Schio Val Leogra si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione. Ove la stessa stazione appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del codice, procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro i termini indicati, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, la CUC Schio Val Leogra potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta dall'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto di appalto in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Schio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del codice. Il contratto e i suoi allegati sono soggetti all'imposta di bollo al momento della sottoscrizione. Il capitolato speciale d'appalto fa parte integrante del contratto secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14-bis del codice.

Successivamente, l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta stipulazione dell'appalto ai concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del codice.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nei termini stabiliti dal Comune di Schio. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto nel termine succitato, ovvero non presenti i documenti sopra indicati entro il termine assegnato dal Comune di Schio, si provvederà all'incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione per inadempienza. In tal caso, si provvederà a scorrere la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario nei confronti del quale si procederà con le stesse modalità alle verifiche e all'aggiudicazione definitiva, determinando i tempi per la stipulazione del contratto e la consegna dei documenti presupposti.

Secondo quanto disposto dall'art. 110, comma 1, del codice, il Comune di Schio si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento dell'originario appaltatore.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

7.1. Cauzione definitiva

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del codice una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale in favore del Comune di Schio, valida per tutta la durata del contratto di appalto stesso e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

Sulla base di quanto prescritto dall'art. 103 del codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore del Comune di Schio è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del codice, come previsto, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, comma 7 dello stesso codice come di seguito riportato:

1. Riduzione del 50% - UNI CEI ISO 9000

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO-IEC 17000.

2. Riduzione del 50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1., nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese, da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

3. Riduzione del 30% - EMAS

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

Oppure, in alternativa all'EMAS:

Riduzione del 20% - UNI EN ISO 14001

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

4. Riduzione del 20% - Ecolabel UE

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione dei punti 1. e 2. per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

5. Altre riduzioni (*carbon footprint*, *rating* di legalità, ecc.)

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabili con la riduzione di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità e *rating* di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000 o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il possesso dei suddetti requisiti potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Fatta salva la riduzione di cui al punto 2. (*“riduzione del 50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1.”*), si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, nonché in caso di partecipazione in R.T.I. di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna di esse eseguirà (cfr. corrispondente dichiarazione di cui al “Documento di partecipazione”);
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 1, del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del Comune di Schio.

La cauzione definitiva può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a ciò autorizzati dal competente Ministero.

La garanzia deve essere prestata secondo quanto indicato nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sul supplemento ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018. La garanzia può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere presentate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. La garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nell'“Allegato A – Schemi tipo” di cui al succitato D.M. 31/2018. Ai fini della semplificazione della procedura, i concorrenti presentano alla stazione appaltante le sole schede tecniche contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” di cui al citato D.M. 31/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Tali garanzie prevedono obbligatoriamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della garanzia in favore del Comune di Schio determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione rilasciata in favore del Comune di Schio copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del codice. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro.

8. DISPOSIZIONI VARIE

I documenti di gara non vincolano la CUC Schio Val Leogra e il Comune di Schio i quali si riservano la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta: di annullare, o revocare il bando di gara, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospendere o aggiornare le operazioni.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del codice.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida. In tal caso, la CUC valuterà la congruità dell'offerta e accerterà che la mancanza di altre offerte non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cd sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).

Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della stazione appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 7 settembre 2015 da tutte le Province e i Comuni del Veneto.

Per quanto non espressamente citato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici vigenti al momento della gara.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla presente procedura, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ad eccezione dell'I.V.A.

8.1. Categorie merceologiche D.P.C.M. 24/12/2015

Si precisa che il servizio di trasporto scolastico non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di approvvigionamento del servizio stesso attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Regolamento UE 2016/679/UE "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*", esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, con sede in Schio, via Pasini, 33, indirizzo pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e dal relativo regolamento comunale per il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi. Pertanto, nel momento in cui l'operatore economico partecipa alla gara è da intendersi rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati nei limiti dell'iter procedurale della presente gara. Il titolare dei dati personali per la CUC Schio Val Leogra è il dott. Livio Bertoia.

10. ALLEGATI

La documentazione del presente disciplinare comprende i seguenti elaborati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Allegato 1 - BANDO

Allegato 2 - DICHIARAZIONE DI GARA

Allegato 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E RELATIVI ALLEGATI

Allegato 4 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” SOTTOSCRITTO IN DATA 7 SETTEMBRE 2015 DA TUTTE LE PROVINCE E I COMUNI DEL VENETO;

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”

Modello 1 DGUE

Modello 2 ALTRE DICHIARAZIONI

Modello 3 DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DI MEZZI, UFFICIO OPERATIVO, AUTORIZZAZIONE

Modello 4 DICHIARAZIONE DI PIENA COGNIZIONE DEI LUOGHI

DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”

Modello 5 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

Modello 6 OFFERTA ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Modello 7 DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

Schio, 11 giugno 2018

IL DIRIGENTE LA CUC SCHIO VAL LEOGRA
(dott. Livio Bertoia)

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)